







Novità in materia di autorizzazioni in deroga alle emissioni in atmosfera



Inquadramento normativo e aggiornamenti in materia di Autorizzazioni in deroga alle emissioni in atmosfera

Ing. Roberto Esposito - DG Ambiente e Clima, Struttura Autorizzazioni Ambientali

Come presentare la pratica ADEM tramite il portale impresainungiorno.gov

Dott.ssa Chiara Sella - Servizio SUAP & Impresa Dott.ssa Carmela Arciprete - Infocamere

Sessione di domande e risposte

Modera ing. Mariangela Merrone - Responsabile Ambiente, Energia, Territorio, Infrastrutture e Sicurezza nei luoghi di lavoro di Confindustria Lombardia



per partecipare, inquadrare il QR code o cliccare <u>qui</u> 19 GIUGNO

ore 10.00

Inquadramento normativo e aggiornamenti in materia di Autorizzazioni in deroga alle emissioni in atmosfera

- 1. inquadramento normativo e premesse
- 2. dduo 7082 del 9.5.2024
- 3. novità e chiarimenti

Roberto Esposito roberto_esposito@regione.lombardia.it U.O. Valutazioni Ambientali e Bonifiche DG Ambiente e Clima





Premesse: normativa nazionale

D.lgs 152/2006, art. 272 [aggiornato dal d.lgs 183/2017 e dal d.lgs 102/2020]

- [comma 2] "L'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli [...] Le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta"
- [comma 3] l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti".

DPR 59/2013 «Regolamento AUA»

- [art. 3c.1] inserisce l'autorizzazione in deroga tra i titoli che possono essere sostituiti dall'AUA
- [art. 3 c.3, art. 7 c.1] È fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità competente





La procedura

Procedura semplificata (silenzio-assenso) tenuto conto del ridotto impatto ambientale generato (ex «RIA»)

- Le Regioni adottano le autorizzazioni generali (almeno) per le tipologie di attività indicate dall'allegato IV, parte b; → in Lombardia la Dgr 983/2018
- Il Gestore presente (tramite SUAP) all'AC, domanda di adesione all'autorizzazione generale del settore interessato, almeno 45 giorni prima di avviare l'attività; -> in Lombardia la domanda di adesione è presentata in modalità digitale sulle piattaforme SUAP; l'AC è la Provincia/CMMI;
- Se **nei 45 giorni** l'AC (eventualmente su indicazione del **Comune**) non segnala criticità/dinieghi, l'impianto si intende autorizzato in «silenzio-assenso» → in Lombardia è possibile, non necessario, che in alcune Province venga rilasciata una «presa d'atto»;
- L'autorizzazione dura 15 anni anche in caso di modifiche o di aggiornamento dell'autorizzazione generale (modifica apportata dal d.lgs 102/2020) -> in Lombardia il grosso delle domande è stato presentato nel 2009 sulla base della delibera e degli allegati all'epoca vigenti;





La normativa regionale

Vigente...

La delibera di riferimento è la **D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983** «Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 [...]» che ha sostituito la d.g.r. 30 dicembre 2008 n. 8832; la delibera definisce:

- Il **campo di applicazione** (elenco delle attività «in deroga» per cui può essere utilizzato il regime ex art. 272 c.2,3: ad oggi sono 44);
- I requisiti e le condizioni generali di adesione
- Le modalità di adesione

Con una serie di **decreti**, sono stati approvati gli **allegati tecnici per ognuna delle attività in deroga [da 1 a 43]**, nei quali sono definiti i requisiti specifici da rispettare per la realizzazione ed esercizio dell'attività (campo di applicazione specifico, condizioni specifiche – materie prime e fasi; limiti e prescrizioni specifiche).

...E in via di sviluppo

E' tutt'ora in corso lo sviluppo della normativa regionale con cui si procederà a:

- Aggiornare anche i restanti allegati tecnici (da 37 a 43)
- L'emanazione degli allegati relativi alle nuove attività introdotte dalla dgr 983/2018 [44 'tessile' e 45 'vetro']
- L'emanazione/aggiornamento degli allegati relativi alle **attività per cui la dgr 983/2018 ha previsto l'innalzamento della soglia** [es. 5 gomma e plastica, 6 legno, 17 tempra...]



Gli allegati tecnici

- il d.d.s. n. 532/2009 modificato con successivo d.d.s. 06/08/2009 n. 8213 (allegati da 1 a 36)
 - il dds n. 13228 del 17/12/2010 relativo all'attività di saldatura (allegato 30)
 - il dduo n. 12772 del 23/12/2011 relativo alle lavorazioni meccaniche (allegato 32)

Sostituiti dal dduo 7082 del 9.5.2024

- d.d.u.o. n. 12779 del 01/12/2016 relativo agli Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso (allegato 1A e 1B);
- dds 6576 del 23/07/2012 impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 mw e inferiore a 10 MW (allegato 37) e "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza (allegato 38);
- dds 4212 del 13/05/2016 relativo a Linee di trattamento fanghi» (allegato 39);
- dds 5624 del 28/06/2013 relativo ale attività di "essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole (allegato 40);
- D.d.s. 17322 del 28.11.2019 relativo alle attività «Medi impianti di combustione industriali» (allegato 41), «Lavorazione materiali lapidei» (allegato 42) e «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti» (allegato 43)
- dgr 3792 del 18/07/2012 relativo alle attività zootecniche ed attività connesse (allegato A);



premesse

- sulla base della dgr 8832/2008 e dei calendari adottati in attuazione della stessa dalle Province/CMMI nel 2009,
 la maggior parte delle domande di adesione sono state presentate nel 2009 (indicativamente da aprile a
 dicembre) con riferimento agli allegati da 2 a 36;
- la durata dell'autorizzazione, indipendentemente dagli aggiornamenti normativi intervenuti a livello regionale, è di 15 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di adesione;



nel corso del **2024 scadrà l'autorizzazione per le imprese che hanno presentato la relativa domanda nel 2009** e conseguentemente **dovranno presentare la domanda di rinnovo almeno 45 giorni** prima del termine di validità dell'autorizzazione (**15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione**) e quindi – indicativamente - tra i mesi di marzo e dicembre 2024



- Adeguare alla luce dei rinnovi gli allegati «vecchi» per le attività in scadenza in modo da adeguarne i contenuti rispetto agli aggiornamenti normativi intervenuti a livello nazionale e regionale;
- Accompagnare il percorso dei rinnovi, fornendo indicazioni amministrative e operative



Dduo 7082 del 9.5.2024


DDUO 7082 DEL 9.5.2024 [BURL 13.5.2024] **AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI TECNICI DA N.2 A N.36** RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI IN VIA GENERALE PER ATTIVITÀ IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. N. 152/06 «NORME IN MATERIA AMBIENTALE» IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 11 DICEMBRE 2018 - N. XI/983 **E INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I RINNOVI DELLE AUTORIZZAZIONI IN SCADENZA**;

Vengono approvati:

- gli **allegati tecnici (da N.2 a N.36),** contenenti i valori limite di emissione, le prescrizioni, le condizioni di costruzione o di esercizio, i metodi e le modalità di controllo delle emissioni per le categorie di attività da n.2 a n.36 **che sostituiscono i precedenti:**
 - il d.d.s. n. 532/2009 modificato con successivo d.d.s. 06/08/2009 n. 8213 (allegati da 1 a 36)
 - il dds n. 13228 del 17/12/2010 relativo all'attività di saldatura (allegato 30)
 - il dduo n. 12772 del 23/12/2011 relativo alle lavorazioni meccaniche (allegato 32)
- allegato A "Indicazioni di carattere generale per i rinnovi delle autorizzazioni "in deroga" ex art. 272 cc 2 e 3 del d.lgs 152/2006 in scadenza";
 - Inquadramento normativo
 - Presentazione domande rinnovo
 - Principali novità
- allegato 3A "Modello di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale";
 - Aggiorna il precedente modello 3A di cui alla dgr 983/2018







Principi generali

- il decreto **non apporta modifica agli aspetti procedurali** (che restano quelli previsti dall'art. 272 cc 2 e 3 del d.lgs 152/2006 e dalla dgr 983/2018);
 - **Domanda presentata ai SUAP attraverso le piattaforme** dedicate (che implementato il modello di istanza aggiornato con il decreto);
 - Il SUAP la trasmette alla Provincia/CMMI, ARPA Lombardia e Comune;
 - Salvo comunicazioni da parte della Provincia (tramite SUAP), l'attività si intende autorizzata decorsi 45 giorni;
- Il decreto aggiorna gli allegati tecnici delle attività da n.2 a 32 al fine di adeguarli alla normativa nazionale e regionale di settore (es. riferimenti a utilizzo di sostanze pericolose e relativi limiti; richiamo ad AUA POINT nei singoli allegati tecnici e alla dgr 3552/2012 dei sistemi di abbattimento) e il modello di relazione tecnica semplificata;
- Gli allegati tecnici valgono per tutte le attività (nuove, esistenti oggetto di rinnovo o modifica, trasferimenti);
- RINNOVI: chi e quando deve presentare la domanda di rinnovo?
 - Chi? I Gestori di attività autorizzate in deroga quando sono decorsi 15 anni dalla presentazione della domanda di adesione (anche se nel frattempo sono intervenute modifiche oppure è stato aggiornato l'allegato tecnico di riferimento);
 - Quando ? Almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione
 - Es: domanda di adesione presentata il 30 luglio 2009 \rightarrow domanda di rinnovo da presentarsi entro 15 giugno 2024
 - Con il **rinnovo è possibile comunicare anche una eventuale modifica** [RTS e/o ulteriore allegato], fermo restando gli adempimenti relativi alla messa in esercizio e a regime



Le principali novità

- Sostanza "pericolose": sulla base delle modifiche apportate all'art. 272 c.3 non è ammesso l'utilizzo <u>di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5 → si rimanda a Dqr 7 giugno 2021 n. XI/4837 per individuazione sostanze/miscele e classificazione</u>
- **Limiti sostanze "pericolose":** sono stati aggiornati i limiti di alcune sostanze la cui classificazione è cambiata nel corso degli anni; si richiama al riguardo il limite della **formaldeide, portato a 5 mg/Nmc**;
- Sistemi di abbattimento: richiamo alla dgr 3552/2012 che ha aggiornato la precedente dgr n. 13943/2003;
- AUA POINT: viene richiamato l'obbligo di utilizzo dell'applicativo AUA POINT (dgr DGR n. 5773/2021) per la trasmissione dei dati analitici
- **Prescrizioni**: **aggiornamento/razionalizzazione delle prescrizioni di carattere** generale a fronte delle modifiche apportate alla normativa nazionale o regionale o dell'aggiornamento delle norme tecniche richiamate;
- Relazione Tecnica semplificata: introduzione del codice ATECO e di una descrizione dell'attività al fine di inquadrare in modo più esaustivo le attività svolte. La descrizione dovrà essere sintetica e finalizzata a delineare gli aspetti principali dell'attività, nonché a comunicare e descrivere eventuali modifiche apportate contestualmente al rinnovo.
- **Tabella riepilogo adempimenti**: per ogni allegato è stata riportata una tabella riepilogativa degli adempimenti previsti nelle prescrizioni dello specifico allegato in termini di analisi e trasmissione dei risultati, al fine di agevolarne la lettura.





Domande tipo

Quanto tempo prima della scadenza deve essere presentata la domanda di rinnovo della pratica?

Almeno 45 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione (<u>15 anni a partire dalla domanda di adesione</u>); per casi particolari (ad esempio nulla osta rilasciato dalla Provincia) verificare con l'Autorità competente.

[Attenzione: le prese d'atto risalgono a periodo in cui la normativa relativa alla durata dell'autorizzazione era vincolata a quella dell'autorizzazione generale]

- Chi ha presentato la domanda di rinnovo prima dell'entrata in vigore del dduo 7082/2024 deve fare qualcosa?
- No, si intende che ha aderito all'allegato tecnico precedente. Eventualmente riceverà comunicazioni da parte dell'AC.

[attenzione: restano gli obblighi/disposizioni previste dall'art. 272 e dalla dgr 983/2018 da rispettare (es. sostanze pericolose, AUA point...)]

• Ai fini dell'esclusione dalla possibilità di adesione all'autorizzazione generale in caso di utilizzo di sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti... cosa devo considerare le miscele (punto 2 schede di sicurezza) o singole sostanze (punto 3 scheda di sicurezza) ?

Fare riferimento a criteri di cui alla D.g.r. 7 giugno 2021 - n. XI/4837

- ✓ Per sostanze CMR: è da valutare la classificazione della miscela (punto 2 schede di sicurezza);
- ✓ Per SVHC: sostanze non classificate CMR, ma rientranti nell'elenco delle SVHC, devono essere considerate le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0, 1% p/p.





chiarimenti

REFUSI – MERI ERRORI MATERIALI

DECRETO

- Il d.d.s. n. 5624 del 28 giugno 2013 con cui è stato approvato l'allegato 40 relativo alle attività di "essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole», NON è da intendersi disapplicato con il dduo 7082/2024 e continua ad essere vigente;
- con il dduo 7082/2024 viene aggiornato anche l'allegato 36 (che non compare nell'elenco) relativo all'attività di elettroerosione che sostituisce l'allegato di cui al d.d.s. n.8213 del 06/08/2009 che viene disapplicato.
- Errate numerazione dell'elenco degli allegati nel dduo 7082/2024 a partire dall'allegato 32 «lavorazione meccaniche e pulizia meccanica»

ALLEGATI

- 12: Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.
- 32: eliminata per errore la seguente prescrizione (n.11) "Il calcolo per la verifica della condizione relativa alle emissioni diffuse di cui al punto c) del paragrafo "Requisiti tecnico-costruttivi e gestionali" della parte A del presente allegato dovrà essere aggiornato/verificato ogni anno per gli stabilimenti con consumo di olio uguale o superiore ai 4.000 kg/anno, ogni due anni per gli stabilimenti con consumo di olio inferiore a 4.000 kg/anno e in caso di modifica degli impianti e/o della struttura edilizia, quest'ultima unicamente nel caso la modifica apportata incida sulla ventilazione (esempio nuovo torrino). La documentazione inerente il calcolo dovrà essere tenuta in azienda a disposizione dell'autorità di controllo".

In attesa di una circolare/decreto di chiarimenti fare riferimento all'allegato A e alla tabella ne sul sito

